

La legge sulla circolazione stradale è integrata con il capitolo 12², che recita come segue:

"Capitolo 12² TASSA DI IMMATRICOLAZIONE

Articolo 190¹³. Tassa di immatricolazione

La tassa di immatricolazione viene pagata per un veicolo a motore appartenente a una delle categorie di cui all'articolo 190¹⁴, paragrafo 1, della presente legge.

Articolo 190¹⁴. Oggetto della tassa di immatricolazione

(1) L'oggetto della tassa di immatricolazione è un veicolo a motore appartenente a una delle seguenti categorie:

- 1) autovettura (di seguito: *veicolo a motore della categoria M1*);
- 2) autocarro con massa massima fino a 3 500 kg (di seguito: *veicolo a motore della categoria N1*).

(2) Le categorie di veicoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono anche le loro sottocategorie.

Articolo 190¹⁵. Obbligo di pagamento della tassa di immatricolazione

(1) La tassa di immatricolazione è a carico della persona che richiede l'iscrizione nel registro.

(2) L'obbligo di pagare la tassa di immatricolazione sorge al momento della prima iscrizione di un veicolo nel registro di circolazione.

(3) L'importo della tassa di immatricolazione da pagare è determinato dall'amministrazione dei trasporti dopo aver effettuato il controllo tecnico di cui all'articolo 76, paragrafo 9, della legge sulla circolazione stradale.

Articolo 190¹⁶. Termini di pagamento della tassa di immatricolazione

La tassa di immatricolazione deve essere pagata prima della prima iscrizione del veicolo nel registro di circolazione estone.

Articolo 190¹⁷. Autorità responsabile della tassa di immatricolazione

L'amministrazione dei trasporti estone è l'autorità responsabile della tassa di immatricolazione.

Articolo 190¹⁸. Ricevimento della tassa di immatricolazione

La tassa di immatricolazione viene versata al bilancio dello Stato.

Articolo 190¹⁹. Tariffe della tassa di immatricolazione per i veicoli a motore della categoria M1

(1) Per un veicolo a motore della categoria M1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro di circolazione dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolati secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (di seguito: *WLTP*), la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente base di 300 EUR per ogni veicolo a motore;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in cui ogni grammo di CO₂ deve essere moltiplicato per 5 EUR nella fascia da 1 a 117 grammi per chilometro, per 40 EUR nella fascia da 118 a 150 grammi per chilometro, per 60 EUR nella fascia da 151 a 200 grammi per chilometro e per 80 EUR nella fascia da 201 o più grammi per chilometro;
- 3) la componente di massa, per la quale ogni chilogrammo di un veicolo a motore che supera la massa massima di 2 000 chilogrammi viene moltiplicato per 4 EUR fino all'importo di 4 000 EUR e, per un veicolo a motore con capacità di ricarica esterna, che reca la sigla "OVC-HEV" nel registro di circolazione, ogni chilogrammo che supera la massa massima di 2 200 chilogrammi viene moltiplicato per 4 EUR fino all'importo di 4 000 EUR.

(2) Per un veicolo a motore di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per il quale sono disponibili nel registro di circolazione informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ esclusivamente sulla base del nuovo ciclo di guida europeo (di seguito "*metodo NEDC*"), la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- 2) la componente di massa;
- 3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, in cui il valore delle emissioni specifiche di CO₂ viene prima moltiplicato per un fattore di 1,21 e poi la quota per grammo di CO₂ viene calcolata in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, punto 2, del presente articolo.

(3) Per un veicolo a motore di cui al paragrafo 1 del presente articolo per il quale non sono disponibili informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ nel registro di circolazione, il valore di riferimento WLTP delle emissioni specifiche di CO₂ in grammi per chilometro è calcolato come la somma delle tre componenti seguenti, fatto salvo il paragrafo 4:

- 1) la potenza del motore in kilowatt, moltiplicata per 0,29;
- 2) la massa a vuoto del veicolo a motore in chilogrammi, moltiplicata per 0,07;
- 3) l'età del veicolo a motore in anni alla data di inizio del periodo di tassazione dalla data di prima immatricolazione, moltiplicata per 4,92.

(4) Dalla somma ottenuta sommando i valori di cui al paragrafo 3, punti da 1 a 3, del presente articolo si detrae quanto segue:

- 1) 35 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo dotato di motore ad accensione spontanea;
- 2) 52 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo a motore dotato di motore ad accensione spontanea, che non ha capacità di ricarica esterna e reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro di circolazione;
- 3) 39 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo a motore dotato di motore a benzina, recante la sigla "NOVC-HEV" nel registro di circolazione.

(5) Il valore massimo di riferimento WLTP delle emissioni specifiche di CO₂ di cui al paragrafo 3 del presente articolo è di 350 grammi di CO₂ per chilometro.

(6) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- 2) la componente di massa;
- 3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ determinata dal valore di riferimento WLTP.

(7) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che reca la sigla "OVC-HEV" nel registro di circolazione, è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- 2) la componente di massa;
- 3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, pari a 46 grammi di CO₂ per chilometro.

(8) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui al paragrafo 1 del presente articolo, completamente elettrico, è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente base di 300 EUR per ogni veicolo a motore;
- 2) la componente di massa, per la quale ogni chilogrammo di un veicolo a motore che supera la massa massima di 2 400 chilogrammi viene moltiplicato per 4 EUR fino all'importo di 4 400 EUR.

(9) La tassa di immatricolazione di un veicolo a motore della categoria M1 con denominazione della carrozzeria "residenziale" secondo il registro di circolazione e una lunghezza superiore a 5 100 millimetri, viene calcolata sulla base della tariffa della tassa di immatricolazione per i veicoli a motore della categoria N1 senza applicare il moltiplicatore dell'età del veicolo alla tariffa della tassa di immatricolazione.

Articolo 190²⁰. Tariffe della tassa di immatricolazione per i veicoli a motore della categoria N1

(1) Per un veicolo a motore della categoria N1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro di circolazione i dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolate in conformità alla WLTP, la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente base di 500 EUR per ogni veicolo a motore;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in cui ogni grammo di CO₂ deve essere moltiplicato per 2 EUR nella fascia da 1 a 204 grammi per chilometro, per 30 EUR nella fascia da 205 a 250 grammi per chilometro, per 35 EUR nella fascia da 251 a 300 grammi per chilometro e per 40 EUR nella fascia da 301 o più grammi per chilometro.

(2) Per un veicolo a motore di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per il quale sono disponibili nel registro di circolazione informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ esclusivamente sulla base del metodo NEDC, la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, in cui il valore delle emissioni specifiche di CO₂ viene prima moltiplicato per un fattore di 1,3 e poi la quota per grammo di CO₂ viene calcolata in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, punto 2, del presente articolo.

(3) Per un veicolo a motore di cui al paragrafo 1 del presente articolo per il quale non sono disponibili informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ nel registro di circolazione, il

valore di riferimento WLTP delle emissioni specifiche di CO₂ in grammi per chilometro è calcolato come la somma delle tre componenti seguenti, fatti salvi i paragrafi 4 e 5:

- 1) la potenza del motore in kilowatt, moltiplicata per 0,4;
- 2) la massa a vuoto del veicolo a motore in chilogrammi, moltiplicata per 0,07;
- 3) l'età del veicolo a motore in anni alla data di inizio del periodo di tassazione dalla data di prima immatricolazione, moltiplicata per 5,16.

(4) Nel caso di un veicolo a benzina, alla somma ottenuta sommando gli importi specificati al paragrafo 3, punti da 1 a 3, del presente articolo si aggiungono 22,4 grammi di CO₂ per chilometro.

(5) Nel caso di un veicolo a motore dotato di motore ad accensione spontanea, privo di capacità di ricarica esterna e recante la sigla "NOVC-HEV" nel registro di circolazione, o di un veicolo a motore a benzina, recante la sigla "NOVC-HEV" nel registro di circolazione, 19,9 grammi di CO₂ per chilometro sono dedotti dalla somma ottenuta sommando i valori specificati al paragrafo 3, punti da 1 a 3, del presente articolo.

(6) Il valore massimo di riferimento WLTP delle emissioni specifiche di CO₂ di cui al paragrafo 3 del presente articolo è di 350 grammi di CO₂ per chilometro.

(7) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ determinata dal valore di riferimento WLTP.

(8) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che reca la sigla "OVC-HEV" nel registro di circolazione, è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, pari a 69 grammi di CO₂ per chilometro.

(9) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui al paragrafo 1 del presente articolo, completamente elettrico, è di 300 EUR per veicolo a motore.

(10) La tassa di immatricolazione di un veicolo a motore della categoria N1 con potenza specifica superiore a 0,20 kilowatt di capacità di carico per chilogrammo secondo il registro di circolazione deve essere pagata sulla base della tariffa della tassa di immatricolazione per i veicoli a motore della categoria M1, applicando anche, nel caso di persone fisiche, il moltiplicatore dell'età del veicolo della tassa di immatricolazione.

Articolo 190²¹. Moltiplicatore dell'età del veicolo applicabile alla tassa di immatricolazione

(1) Un moltiplicatore che dipende dall'età del veicolo a motore si applica alla tassa di immatricolazione di un veicolo a motore della categoria M1 nei seguenti casi:

- 1) il proprietario del veicolo a motore è una persona fisica;
- 2) l'utente autorizzato del veicolo a motore ai fini della presente legge è una persona fisica.

(2) Nel caso di un veicolo a motore di categoria M1, il moltiplicatore dell'età del veicolo applicabile alla tassa di immatricolazione è:

- 1) 0,95, se è trascorso almeno un anno dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 2) 0,89, se sono trascorsi almeno 2 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 3) 0,84, se sono trascorsi almeno 3 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 4) 0,79, se sono trascorsi almeno 4 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 5) 0,73, se sono trascorsi almeno 5 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 6) 0,68, se sono trascorsi almeno 6 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 7) 0,63, se sono trascorsi almeno 7 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 8) 0,57, se sono trascorsi almeno 8 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 9) 0,52, se sono trascorsi almeno 9 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 10) 0,47, se sono trascorsi almeno 10 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 11) 0,41, se sono trascorsi almeno 11 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 12) 0,36, se sono trascorsi almeno 12 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 13) 0,31, se sono trascorsi almeno 13 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 14) 0,25, se sono trascorsi almeno 14 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone;
- 15) 0,20, se sono trascorsi almeno 15 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data della sua immatricolazione nel registro di circolazione estone.

(3) Il moltiplicatore della tassa di immatricolazione si applica all'importo della tassa di immatricolazione meno la componente di base.

(4) L'importo ottenuto applicando il moltiplicatore della tassa di immatricolazione è arrotondato al centesimo più vicino.

Articolo 190²². Esenzione dal pagamento della tassa di immatricolazione

La tassa di immatricolazione non è dovuta:

- 1) per un veicolo a motore immatricolato nel registro di circolazione come veicolo di emergenza;
- 2) per i veicoli a motore di proprietà di una missione diplomatica, consolare o speciale di uno Stato estero, di una rappresentanza o sede di un'organizzazione internazionale riconosciuta dal ministero degli Affari esteri, di un'istituzione dell'Unione europea o di un'agenzia o istituzione istituita sulla base del diritto dell'Unione, di un rappresentante diplomatico o di un funzionario consolare di uno Stato estero accreditato in Estonia (ad eccezione di un console onorario), di un rappresentante di una missione speciale o di un'organizzazione

internazionale, nonché del personale amministrativo di una missione diplomatica, consolare o speciale;

3) per un veicolo a motore appositamente ricostruito per il trasporto di persone con disabilità o per l'uso da parte di persone disabili.

Articolo 190²³. Conservazione delle informazioni sulle tasse di immatricolazione

Le informazioni sul calcolo e sul pagamento delle tasse di immatricolazione sono conservate nel registro di circolazione."

6) Il seguente paragrafo 2³ è aggiunto all'articolo 174 e recita come segue:

"(2³) Nella banca dati dei veicoli sono conservati anche i dati relativi alla tassa di immatricolazione di cui al capitolo 12² della presente legge."

Sottocapitolo 2 Entrata in vigore della legge

Articolo 22. Entrata in vigore della legge

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

(2) L'articolo 3, paragrafo 2, della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.